



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E MOBILITA'  
SETTORE 01 - RICETTIVITA' ALBERGHIERA ED EXTRA-ALBERGHIERA,  
PORTUALITA' TURISTICA, STABILIMENTI BALNEARI E TERMALISMO**

---

*Assunto il 07/03/2024*

*Numero Registro Dipartimento 140*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 3119 DEL 07/03/2024**

**Oggetto:** Organizzazione delle misure compensative, finalizzate al riconoscimento del titolo professionale di guida turistica nazionale in regime di stabilimento, ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Legislativo n. 206/2007 e dell'articolo 3 della Legge n. 97/2013

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE GENERALE

### VISTI

- la Legge Regionale n. 7/96, con la quale sono state approvate le “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
- la delibera di Giunta regionale n. 665 del 14/12/2022 avente ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della struttura Organizzativa della Giunta Regionale – è stato Approvato il Regolamento di Riorganizzazione delle Strutture della Giunta Regionale e Abrogato il Regolamento Regionale 20 aprile 2022 n. 3, s.m.i.”;
- il decreto dirigenziale n. 16681 del 16/12/2022 e s.m.i. avente ad oggetto “Definizione organizzazione degli uffici. Regolamento regionale 14 dicembre 2022, n. 12” con il quale è stata approvata la nuova articolazione dei Settori del Dipartimento “Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità”;
- la delibera di Giunta regionale n. 185 del 28/04/2023 con la quale è stata individuata quale Dirigente Generale del Dipartimento Turismo, Marketing territoriale e Mobilità”, la dott.ssa Maria Antonella Cauteruccio;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36 del 28/04/2023 di conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Turismo, Marketing territoriale e Mobilità” della Giunta della Regione Calabria alla dott.ssa Maria Antonella Cauteruccio;
- il Decreto dirigenziale n. 40 del 03/01/2024 recante “Conferimento dell’incarico di reggenza Settore n. 1 "Ricettività alberghiera ed extra-alberghiera, portualità turistica, stabilimenti balneari e termalismo alla dott.ssa Carmela Barbalace”;
- la Legge n. 97/2013 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea”;
- la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno;
- il D.lgs. n. 206 del 9 novembre 2007 "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania".
- la Legge regionale n. 8/2008 “Riordino dell'organizzazione turistica regionale”;
- il decreto dirigenziale n. 5441 del 18/05/2022, recante “Linee d’indirizzo professioni turistiche - legge regionale 5 aprile 2008 n. 8 - Riordino dell'organizzazione turistica regionale, per come modificata dalla Legge regionale n. 40 del 12 dicembre 2008”.
- decreto dirigenziale n. 17006 del 22/11/2023 recante “Approvazione elenchi Professioni Turistiche: Guide Turistiche e Accompagnatori Turistici”;

### PREMESSO CHE

- con la Legge regionale n. 8/2008 e s.m.i., recante “Riordino dell’organizzazione turistica regionale”, al Capo V sono state disciplinate, nell’alveo definito dalla disciplina statale, le professioni turistiche e, precisamente, le guide turistiche e gli accompagnatori turistici;
- in attuazione della predetta Legge regionale n. 8/2008, con decreto dirigenziale n. 5441 del 18/05/2022 sono state fornite le indicazioni operative rispetto all’esercizio della competenza in materia di gestione dei soggetti abilitati alle professioni turistiche di cui alla suddetta legge regionale, è stato approvato il modello del tesserino di riconoscimento comprovante il possesso dei requisiti tecnico-professionali per l’espletamento della professione, per come previsto all’art. 32, comma 1, ed è stata disciplinata la procedura amministrativa per il rilascio dello stesso tesserino e dell’autorizzazione regionale per i professionisti già abilitati;
- l’articolo 1, comma 1 bis del D.lgs. n. 206/2007, disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell’Unione europea, al fine di permettere, ai titolari di tali qualifiche, di esercitare in un altro Stato membro, la professione corrispondente, per l’accesso ad una professione regolamentata sul territorio nazionale,

- nonché i criteri relativi al riconoscimento dei tirocini professionali effettuati da cittadini italiani in un altro Stato membro;
- relativamente alla professione di guida turistica, il comma 1 dell'articolo 3 della Legge 6 agosto 2013, n. 97, così dispone: "1. L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attività di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale";
  - il Ministero del Turismo, in attuazione del citato Decreto Legislativo, ai fini del riconoscimento del titolo di guida turistica conseguito in un altro Stato Membro dell'Unione Europea dai professionisti in libertà di stabilimento, dopo aver accertato la completezza della documentazione presentata dall'interessato, approva un proprio provvedimento di riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica, ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs. n. 206/2007;
  - ai sensi del citato articolo 22 del D. Lgs. n. 206/2007, il riconoscimento della qualifica professionale può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, nel caso in cui la formazione ricevuta riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle previste dal titolo di formazione richiesto in Italia;
  - le misure compensative per le guide turistiche abilitate all'estero sono determinate con Decreto del Ministero del Turismo che, alternativamente, individua l'esame orale o il tirocinio di adattamento, determinando altresì la Regione come ambito organizzativo di competenza;
  - ciascuna delle suddette misure intende compensare, nella guida turistica abilitata all'estero, alla conoscenza del patrimonio artistico, culturale, naturale del territorio nazionale, nonché della legislazione nazionale in materia di turismo, al fine del rilascio dell'abilitazione a guida turistica nazionale, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 97/2013.

**PRESO ATTO** dell'avvenuta trasmissione da parte del Ministero del Turismo di provvedimenti di riconoscimento del titolo di guida turistica per soggetti abilitati all'estero ove l'ambito prescelto per l'organizzazione della misura compensativa afferisce alla competenza della Regione Calabria;

**RITENUTO**, pertanto, necessario disciplinare le suddette misure compensative, anche ai fini dell'iscrizione dei soggetti abilitati, a seguito di superamento con esito positivo dell'esame orale o del tirocinio, nell'elenco regionale delle guide turistiche di cui al decreto dirigenziale n. 17006 del 22/11/2023 recante "Approvazione elenchi Professioni Turistiche: Guide Turistiche e Accompagnatori Turistici", secondo le modalità stabilite nel decreto dirigenziale n. 5441 del 18/05/2022, recante "Linee d'indirizzo professioni turistiche - legge regionale 5 aprile 2008 n. 8 - Riordino dell'organizzazione turistica regionale, per come modificata dalla Legge regionale n. 40 del 12 dicembre 2008", con l'approvazione dei seguenti allegati al presente provvedimento:

- **Allegato A**, riguardante la "Disciplina della misura compensativa, consistente in un esame orale per il riconoscimento del titolo professionale di guida turistica nazionale in regime di stabilimento, ai sensi del D.lgs. n. 206/2007 e ss.mm. e dell'articolo 3 della Legge 6 agosto 2013, n. 97";
- **Allegato B**, riguardante la "Disciplina della misura compensativa, consistente in un tirocinio di adattamento con tutor, per il riconoscimento del titolo professionale di guida turistica nazionale in regime di stabilimento, ai sensi del D.lgs. n. 206/2007 e ss.mm. e dell'articolo 3 della Legge 6 agosto 2013, n. 97".
- **Allegato C**, riguardante "Modello di domanda di abilitazione a guida turistica, tramite ammissione all'esame orale o espletamento di un tirocinio di adattamento con tutor";

**VISTO** il Capo V della Legge regionale n. 8 del 5/4/2008 ed in particolare l'art. 32 comma 1 lettera c) e d), per come modificato dalla Legge regionale n. 40 del 2008;

**VISTE** le Leggi nazionali e regionali di riferimento;

**VISTO** il vigente Statuto dell'Ente;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

**ATTESTATA** dal responsabile del procedimento, dott. Antonio D'Orrico, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto, su proposta dello stesso ai sensi della L. n. 241/90 e della L.R. n. 19/2001 (articoli 4 e 5);

## **D E C R E T A**

per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati,

**DI DISCIPLINARE** le misure compensative, finalizzate al riconoscimento del titolo professionale di guida turistica nazionale in regime di stabilimento, ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Legislativo n. 206/2007 e dell'articolo 3 della Legge n. 97/2013;

**DI APPROVARE** i seguenti allegati al presente provvedimento:

- **Allegato A**, riguardante la "Disciplina della misura compensativa, consistente in un esame orale per il riconoscimento del titolo professionale di guida turistica nazionale in regime di stabilimento, ai sensi del D. Lgs n. 206/2007 e ss.mm. e dell'articolo 3 della Legge 6 agosto 2013, n. 97";
- **Allegato B**, riguardante la "Disciplina della misura compensativa, consistente in un tirocinio di adattamento con tutor, per il riconoscimento del titolo professionale di guida turistica nazionale in regime di stabilimento, ai sensi del D. Lgs n. 206/2007 e ss.mm. e dell'articolo 3 della Legge 6 agosto 2013, n. 97".
- **Allegato C**, riguardante "Modello di domanda di abilitazione a guida turistica, tramite ammissione all'esame orale o espletamento di un tirocinio di adattamento con tutor";

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della Legge Regionale 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679;

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE.

**DI PRECISARE** che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**Antonio D'Orrico**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**Carmela Barbalace**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

**Maria Antonella Cauteruccio**  
(con firma digitale)

DISCIPLINA DELLA MISURA COMPENSATIVA CONSISTENTE IN UN TIROCINIO DI ADATTAMENTO CON TUTOR, PER IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO PROFESSIONALE DI GUIDA TURISTICA NAZIONALE IN REGIME DI STABILIMENTO, AI SENSI DEL D.LGS. N. 206/2007 E SS.MM. E DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 2013, N. 97.

**ARTICOLO 1 - DOMANDA DI AMMISSIONE AL TIROCINIO**

1. La Regione Calabria organizza la misura compensativa di un tirocinio di adattamento con l'accompagnamento di un tutor, per il riconoscimento del titolo professionale di guida turistica nazionale in regime di stabilimento, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 e ss. mm. e dell'articolo 3 della L. 6 agosto 2013, n. 97.
2. Il soggetto richiedente la misura compensativa di cui al comma 1, prevista dal decreto del Ministero competente in materia di Turismo, d'ora in poi Ministero, presenta domanda di ammissione al tirocinio, allegando il relativo Decreto ministeriale, al Dipartimento della Giunta regionale della Calabria competente per materia, d'ora in poi Dipartimento, in conformità al modello regionale adottato.
3. Il Dipartimento comunica, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, al richiedente l'avvio del procedimento di domanda di abilitazione a guida turistica, tramite ammissione al tirocinio, da concludersi con il Decreto di approvazione dei risultati finali.

**ARTICOLO 2 – CANDIDATURA DEI TUTOR**

1. La Regione Calabria ricorre agli iscritti nell'elenco regionale delle guide turistiche di cui al decreto dirigenziale n. 17006 del 22/11/2023, per acquisire, di volta in volta, le candidature dei tutor, in grado di seguire i tirocini di adattamento richiesti, con Decreto del Ministero, per il riconoscimento in Italia della qualifica di guida turistica nazionale acquisita all'estero.
2. La candidatura delle suddette guide turistiche è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
  - a) iscrizione nell'elenco regionale;
  - b) che non siano state condannate per reati che comportino l'interdizione dall'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la sentenza di riabilitazione;
  - c) con regolare permesso di soggiorno se cittadini extracomunitari;
  - d) che non abbiano conflitti di interesse e di rapporti di parentela in linea diretta collaterale e di affinità almeno fino al quarto grado nei confronti del tirocinante.
3. In assenza di disponibilità alla candidatura dei tutor a) il richiedente può effettuare la misura compensativa dell'esame orale, con le modalità di cui all'Allegato A.
4. La Regione Calabria, si riserva, valutate le singole casistiche, di procedere comunque all'individuazione dei tutor, mediante estrazione tra coloro in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) di cui al precedente comma 2 con riserva di verificare il requisito di cui alla lettera d) del precedente comma 2.
4. Non è previsto alcun compenso o rimborso delle spese da parte della Regione per la funzione di tutor del tirocinio.

### **ARTICOLO 3 – ASSEGNAZIONE DEI TUTOR AI TIROCINANTI**

1. Il Dipartimento, a seguito di istruttoria regionale con esito positivo, approva, con apposito provvedimento, l'assegnazione del tutor, scelto tra i candidati, al richiedente.

### **ARTICOLO 4 - ORGANIZZAZIONE DEL TIROCINIO**

1. La misura compensativa consiste nello svolgimento di un tirocinio, secondo le modalità e i contenuti indicati nel Decreto del Ministero inviato alla Regione Calabria.

2. In mancanza di indicazione delle modalità e dei contenuti del tirocinio nel Decreto del Ministero, si applicano le disposizioni seguenti.

3. L'ambito territoriale di organizzazione del tirocinio è il territorio della Calabria con particolare riferimento al territorio provinciale/metropolitano, qualora riportato nel Decreto ministeriale.

4. Il tutor deve accertare, per la durata del numero dei mesi del tirocinio indicata nel Decreto ministeriale, l'apprendimento da parte del tirocinante dei seguenti argomenti:

a) conoscenza delle principali opere d'arte, monumenti, beni archeologici e bellezze naturali nazionali, con particolare riferimento al territorio della Calabria e del territorio provinciale/metropolitano, qualora riportato nel Decreto ministeriale;

b) conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili opere che sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica nazionale ed in particolare del territorio della Calabria;

c) conoscenza della geografia economica ed ambientale generale dell'Italia e in modo specifico dell'ambito territoriale della Calabria, con riferimento alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, alle principali attività produttive ed industriali;

d) nozioni generali di legislazione turistica nazionale, regionale e di organizzazione turistica italiana e legislazione turistica regionale con particolare riferimento alle norme di esercizio della professione.

5. Almeno ottanta ore del tirocinio riguardano sia la percorrenza del tirocinante insieme al tutor, nel territorio calabrese, in cui sono previsti come minimo tre diversi itinerari di interesse turistico, in cui sono scelti perlomeno due dei seguenti argomenti: a) storico, b) artistico, c) religioso, d) culturale, sia la partecipazione del tirocinante ad almeno tre visite guidate di turisti condotte dal tutor nel territorio regionale; qualora nel Decreto ministeriale sia indicato un ambito territoriale provinciale/metropolitano, due itinerari e due visite guidate di turisti riguardano il territorio indicato.

6. Ciascuno degli itinerari di interesse turistico nel territorio regionale comprende:

a) almeno un Comune capoluogo di Provincia/Città metropolitana della Calabria, con l'obbligo di sosta identificativa del tirocinante e del tutor presso la sede competente dell'Ufficio di Prossimità del Dipartimento o della Città metropolitana, previo appuntamento concordato con l'Ufficio, che rilascerà al tirocinante ed al tutor dell'attestazione regionale della loro contemporanea presentazione ed identificazione da allegare alla relazione finale del tirocinio;

b) la visita di almeno cinque luoghi con accesso controllato, considerati beni culturali, ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", con l'obbligo di allegare i biglietti di ingresso alla relazione finale del tirocinio.

7. Almeno quattro ore del tirocinio riguardano l'accertamento da parte del tutor, tramite interrogazione orale del tirocinante, di una sufficiente conoscenza delle materie di cui al comma 4, con obbligo per il tutor di comunicare i risultati di tale accertamento nella relazione finale del tirocinio.

8. Il tutor trasmette al Dipartimento, entro trenta giorni dalla sua nomina, la comunicazione di inizio del tirocinio, comprendente una relazione iniziale che preveda gli itinerari, le visite e le attività necessarie per accertare nel tirocinante le conoscenze elencate nel precedente comma 4; la previsione del numero di ore per ciascuna delle suddette attività in conformità ai commi 5, 6 e 7, nonché i metodi formativi che il tutor intende utilizzare nello svolgimento del tirocinio.

9. Il Dipartimento chiede al tutor delle integrazioni alla relazione iniziale, qualora essa non sia conforme al presente articolo; la relazione integrata e regolare deve pervenire al dipartimento entro il termine finale perentorio di trenta giorni dalla richiesta, che sospende il procedimento di abilitazione a guida turistica tramite tirocinio, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241/1990.

11. Eventuali interruzioni temporanee del tirocinio devono essere anticipatamente comunicate dal tutor al Dipartimento; in caso di interruzione, la durata del tirocinio riprende a decorrere dalla data di comunicazione al suddetto Dipartimento della ripresa del tirocinio.

12. L'impedimento o la rinuncia del tutor ad esercitare l'incarico dovrà essere motivato e tempestivamente comunicato dal tutor alla Direzione.

#### **ARTICOLO 5 – RELAZIONE FINALE DEL TIROCINIO**

1. Entro il mese successivo alla scadenza del tirocinio, il tutor invia al Dipartimento una relazione finale dettagliata sull'attività svolta, comprendente:

a) l'indicazione di tutti i luoghi visitati dal tutor e dal tirocinante previsti nella relazione iniziale di cui all'articolo 4;

b) i biglietti di ingresso del tutor e del tirocinante di almeno cinque luoghi, considerati beni culturali, previsti nella relazione iniziale e da essi visitati nei loro itinerari di interesse turistico;

c) le ore e le date dedicate a ciascun luogo visitato nell'ambito sia degli itinerari di interesse turistico, sia delle visite guidate di turisti previsti nella relazione iniziale;

d) le attestazioni regionali della contemporanea presentazione ed identificazione del tutor e del tirocinante negli Uffici di prossimità regionali, situati nei Comuni capoluogo di provincia/Città metropolitana previsti nella relazione iniziale;

e) le ore e le date dedicate dal tutor all'accertamento nel tirocinante, tramite interrogazione orale, delle conoscenze di cui al comma 4 dell'articolo 4;

f) i metodi formativi utilizzati dal tutor;

g) i risultati conseguiti dal tirocinante, esprimendo una valutazione motivata sull'idoneità o meno del medesimo all'esercizio della professione di guida turistica;

2. Qualora la relazione finale del tirocinio sia incoerente con le previsioni della relazione iniziale oppure carente di elementi previsti nel precedente comma, il Dipartimento chiede al tutor le integrazioni e rettifiche da trasmettere entro il termine finale perentorio di trenta giorni dalla citata richiesta, che sospende il procedimento di abilitazione a guida turistica tramite tirocinio, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241/1990.

3. In tutti i casi di interruzione anticipata del tirocinio, per cause imputabili al tutor, sono fatte salve tutte le attività svolte durante il periodo di tirocinio che risultano comprovate da idonea documentazione.

#### **ARTICOLO 6 – DECRETO DI APPROVAZIONE DEI RISULTATI FINALI DEL TIROCINIO**

1. Il Dipartimento, entro due mesi dal ricevimento di adeguata relazione finale del tutor con i risultati favorevoli del tirocinio, approva con proprio provvedimento, l'abilitazione a guida turistica nazionale del tirocinante.

2. Il Dipartimento, entro due mesi dal ricevimento di adeguata relazione finale del tutor con i risultati non favorevoli del tirocinio, previa comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 10 bis della L. n. 241/1990, non accoglie la domanda di abilitazione a guida turistica del tirocinante, con proprio provvedimento.

3. I risultati finali del tirocinio sono comunicati al Ministero.

4. In caso di valutazione finale non favorevole sul tirocinio, il tirocinante, qualora tale facoltà sia prevista dal relativo Decreto Ministeriale, può effettuare, in alternativa, la misura compensativa dell'esame orale, con le modalità di cui all'Allegato A, non prima di dodici mesi dalla conclusione del tirocinio.

#### **ARTICOLO 7 - ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE E TESSERINO DI RICONOSCIMENTO**

1. I soggetti esaminati, abilitati come guida turistica, sono iscritti nell'elenco regionale delle guide turistiche di cui al decreto dirigenziale n. 17006 del 22/11/2023, secondo le modalità definite nel decreto dirigenziale n. 5441 del 18/05/2022.

2. Ai soggetti abilitati sarà rilasciato il tesserino di guida turistica, secondo le modalità disposte dal suddetto decreto dirigenziale per le altre guide turistiche iscritte nell'elenco regionale.

3. Il rilascio del tesserino per i soggetti con cittadinanza diversa da quella di uno Stato della UE è, in ogni caso, subordinato alla produzione e verifica di regolare permesso di soggiorno in corso di validità, richiesto e trasmesso nei termini indicati dall'Amministrazione regionale.

4. Nel tesserino di riconoscimento viene riportata l'indicazione della lingua straniera riconosciuta o delle lingue straniere riconosciute dal Decreto Ministeriale.



DISCIPLINA DELLA MISURA COMPENSATIVA CONSISTENTE IN UN ESAME ORALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO PROFESSIONALE DI GUIDA TURISTICA NAZIONALE IN REGIME DI STABILIMENTO, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 206/2007 E SS. MM. E DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 2013, N. 97.

### **ARTICOLO 1 – DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME ORALE**

1. La Regione Calabria organizza, in presenza di richieste pendenti, la misura compensativa dell'esame orale per il riconoscimento del titolo professionale di guida turistica nazionale in regime di stabilimento, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 206/2007 e ss.mm. e dell'articolo 3 della Legge 6 agosto 2013, n. 97.
2. Il soggetto richiedente la misura compensativa di cui al comma 1, prevista dal Decreto del Ministero competente in materia di Turismo, d'ora in poi Ministero, presenta domanda di ammissione all'esame orale, allegando il relativo Decreto ministeriale, al Dipartimento della Giunta regionale della Calabria competente per materia, d'ora in poi Dipartimento, in conformità al modello regionale adottato.
3. Il Dipartimento comunica, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, al richiedente l'avvio del procedimento di abilitazione a guida turistica, tramite ammissione all'esame orale, da concludersi con il decreto del Dirigente generale di approvazione dei risultati dell'esame orale.

### **ARTICOLO 2 – MODALITA' E CONTENUTI DELL'ESAME ORALE**

1. La misura compensativa consiste nello svolgimento di un esame orale da espletarsi in lingua italiana, secondo le modalità e i contenuti indicati nel Decreto del Ministero inviato alla Regione Calabria; in mancanza di indicazioni nel Decreto ministeriale, si applicano le disposizioni seguenti.
2. L'esame comprende dieci domande relative alle seguenti materie ed ambiti territoriali:
  - a) due domande sulle principali opere d'arte, monumenti, beni archeologici e bellezze naturali localizzate in due comuni estratti a sorte tra i seguenti: Torino, Genova, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania situati al di fuori della Calabria;
  - b) quattro domande sulle principali opere d'arte, monumenti, beni archeologici e bellezze naturali della Calabria;
  - c) una domanda sulla legislazione turistica nazionale e organizzazione turistica italiana;
  - d) una domanda sulla legislazione turistica regionale, con particolare riferimento alle norme di esercizio della professione;
  - e) una domanda riguardante i principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica nazionale, con particolare riferimento alla Calabria;
  - f) una domanda riguardante la geografia economica ed ambientale generale dell'Italia e in modo specifico dell'ambito territoriale della Calabria con riferimento alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, alle principali attività produttive ed industriali.
3. I comuni di cui alla lettera a) del precedente comma, sono estratti a sorte dalla Commissione di cui al seguente articolo 3 e comunicati ai candidati ammessi alla prova orale.
4. L'esame orale è superato con almeno sei risposte sufficienti.

### **ARTICOLO 3 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE**

1. La Commissione esaminatrice è composta da:

- a) un dirigente del Dipartimento in qualità di Presidente;
- b) un dirigente o funzionario della Regione con competenza in materia di legislazione turistica;
- c) un dirigente o funzionario della Regione o di altro ente pubblico, con competenza in discipline artistiche, culturali, naturali del patrimonio regionale e nazionale;
- d) un dipendente della Regione, in qualità di Segretario;
- f) un componente supplente, il quale partecipa alla seduta della Commissione solo nel caso di assenza o di impedimento del componente effettivo.

2. La nomina dei componenti avviene con decreto del Dirigente generale del Dipartimento.

3. Ai componenti della Commissione non spettano indennità o gettoni di presenza.

#### **ARTICOLO 4 – AMMISSIONE ALL'ESAME ORALE E COMUNICAZIONI REGIONALI**

1. Il Dirigente generale del Dipartimento, a seguito di verifica da parte degli uffici competenti della regolarità delle domande di ammissione presentate, con proprio provvedimento, determina:

- a) i nominativi dei candidati ammessi all'esame orale;
- b) i nominativi dei candidati non ammessi all'esame orale con la motivazione di non ammissione;
- c) la data e la sede dell'esame orale, da effettuarsi almeno sessanta giorni dopo la data del decreto;
- d) i due Comuni sorteggiati ai sensi dell'art. 2;
- e) i criteri e le modalità di valutazione dell'esame.

#### **ARTICOLO 5 – SVOLGIMENTO DELL'ESAME ORALE**

1. La Commissione esaminatrice, prima dell'espletamento dell'esame orale determina le domande da porre ai candidati per ciascuna delle materie d'esame.

2. Le domande, vengono predisposte per iscritto dai componenti della Commissione e riposte in buste chiuse, ciascuna contenente dieci domande, di numero pari agli ammessi alla prova orale + 1; ciascun candidato estrae a sorte una busta e risponde alle domande in essa contenute.

3. Gli esami orali sono pubblici.

#### **ARTICOLO 6 – RISULTATI FINALI DELL'ESAME ORALE**

1. Il Dirigente generale del Dipartimento, con proprio decreto, preso atto del verbale della Commissione esaminatrice con i risultati finali dell'esame orale, approva l'abilitazione a guida turistica nazionale dei candidati che hanno superato con esito positivo l'esame, disponendo l'iscrizione del nominativo nell'elenco regionale delle guide turistiche di cui all'articolo 7.

2. I risultati finali dell'esame orale vengono resi pubblici secondo le forme più idonee a consentirne la divulgazione.

3. In caso di valutazione finale non favorevole, il candidato, a seguito di apposita domanda, in conformità all'articolo 1, potrà ripetere l'esame orale non prima di dodici mesi dall'esame sostenuto.

4. Il candidato, in caso di valutazione finale non favorevole, qualora tale facoltà sia prevista dal relativo Decreto Ministeriale, può effettuare, in alternativa, la misura compensativa del tirocinio di adattamento, con le modalità di cui all'Allegato B, non prima di sei mesi dall'espletamento dell'esame orale.

#### **ARTICOLO 7 - ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE E TESSERINO DI RICONOSCIMENTO**

1. I soggetti esaminati, abilitati come guida turistica, sono iscritti nell'elenco regionale delle guide turistiche di cui al decreto dirigenziale n. 17006 del 22/11/2023, secondo le modalità definite nel decreto dirigenziale n. 5441 del 18/05/2022.

2. Ai soggetti abilitati sarà rilasciato il tesserino di guida turistica, secondo le modalità disposte dal suddetto decreto dirigenziale per le altre guide turistiche iscritte nell'elenco regionale.

3. Il rilascio del tesserino per i soggetti con cittadinanza diversa da quella di uno Stato della UE è, in ogni caso, subordinato alla produzione e verifica di regolare permesso di soggiorno in corso di validità, richiesto e trasmesso nei termini indicati dall'Amministrazione regionale.

4. Nel tesserino di riconoscimento viene riportata l'indicazione della lingua straniera riconosciuta o delle lingue straniere riconosciute dal Decreto Ministeriale.